

TRIBUNALE DI TERAMO

Il Giudice, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 6.5.15 nell'ambito del proc. N. [REDACTED]/14, ritenuto necessario acquisire parte della documentazione richiesta dalla parte attrice e disporre consulenza contabile:

- ordina alla Banca convenuta l'esibizione ex art. 210 c.p.c. entro la prossima udienza, del contratto di apertura del conto corrente bancario n. 3363, già 2871, già 2802 acceso presso la Banca [REDACTED]
- nomina CTU il dott. Christian [REDACTED]

indicando fin da ora il quesito da sottoporre

P.Q.M

- *"Letti ed esaminati gli atti e documenti di causa, , provveda CTU a quantificare sul conto corrente bancario n. 3363, già 2871, già 2802 acceso presso la Banca dell'Adriatico la situazione di dare/avere fra le parti, sulla base dei seguenti criteri: 1) in mancanza di determinazione per iscritto degli interessi superiori alla misura legale, o in presenza di clausola interessi "uso piazza", il tasso di interessi è quello legale per i contratti stipulati prima del 9 luglio 1992 mentre per quelli stipulati dopo tale data è il tasso indicato dall'art. 117, comma settimo, lettera a) del T.U.B. (cd. T.E.G.); 2) in presenza di determinazione per iscritto degli interessi superiori alla misura legale, il tasso convenzionale non è esigibile in misura superiore al tasso soglia di cui alla L. 108/1996 – ciò dalla data di entrata in vigore della medesima legge - (alla determinazione del tasso effettivo globale medio concorre la commissione di massimo scoperto a decorrere dalla prima rilevazione effettuata con D.M. in attuazione dell'art. 2 bis D.L. 185/2008 convertito con L. 2/2009, e sulla base delle "Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate nell'agosto 2009 e tempo per tempo vigenti); 3) gli interessi debitori non vanno capitalizzati sicuramente fino all'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000.in data successiva saranno capitalizzati solo ove risulti*



specifica approvazione per iscritto della clausola di capitalizzazione con medesima periodicità; 4) per il periodo antecedente l'adeguamento ex lege dei contratti ex art. 2 bis D.L. n. 185/2008 convertito con L. n. 2/2009 (centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione) esclusione della commissione di massimo scoperto se, pur contrattualmente prevista, è stata applicata non sulla somma complessivamente affidata bensì sul picco dell'utilizzato o se è stata applicata anche per scoperto in assenza di fido e, per il periodo successivo, applicazione della commissione di massimo scoperto soltanto se prevista e se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo superiore a 30 giorni (la commissione di massimo scoperto non va comunque applicata a fronte di utilizzi in assenza di fido) - eventuali ulteriori remunerazioni per la messa a disposizione di fondi, previste da ulteriori clausole, vanno calcolate limitatamente al periodo successivo all'anzidetto adeguamento ex lege dei contratti ex art. 2 bis D.L. n. 185/2008 soltanto se le clausole in questione sono conformi al disposto del medesimo citato articolo; 5) applicazione dell'art. 120 T.U.B. per la decorrenza delle valute;

FISSA per l'esame della documentazione richiesta e per il conferimento incarico l'udienza del 18.12.15 ore 9,30

Manda alla cancelleria per la convocazione del CTU e per la comunicazione dell'ordine di esibizione alla Banca onerata

Si comunichi

Teramo il 2.6.15

Il Giudice
Cristina Tettamanti

